GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DATI DEI VERBALI/ATTI ELEVATI A VEICOLI CON TARGA STRANIERA E DEI LOCATARI DEI VEICOLI A NOLEGGIO, STAMPA, NOTIFICA E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI DEI VERBALI/ATTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DELLA POLIZIA MUNICIPALE INTESTATI A SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO.

QUESITO N. 12

Nell'allegato denominato ''Calcolo base d'asta'' è riportato quanto segue: '' La Stazione Appaltante riconoscerà all'Aggiudicatario un corrispettivo massimo di € 9,00 (nove), oltre IVA - (importo ammesso in sede di gara al ribasso) - per ogni verbale/atto gestito per il quale si verifichi l'incasso totale dell'importo della sanzione del verbale e delle eventuali altre spese già sostenute dall'Amministrazione comunale, con le modalità di seguito indicate: a) il 60% di detto corrispettivo sarà corrisposto in seguito alla verifica della rendicontazione mensile dei verbali/atti incassati, prodotta dall'Aggiudicatario; b) il 40% di detto corrispettivo verrà riconosciuto all'Aggiudicatario solo a seguito del raggiungimento di una percentuale - quantificata in almeno il 50% (percentuale ammessa in sede di gara al rialzo) - degli incassi dei verbali/atti spediti nell'anno solare della prima spedizione all'estero. La verifica del raggiungimento di detta percentuale sarà effettuata dietro rendicontazione semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre) a cura dell'Aggiudicatario e sarà ripetuta con tale cadenza facendo riferimento all'anno solare di spedizione dei verbali/atti. Qualora la percentuale degli incassi dei verbali/atti spediti nell'anno solare di riferimento non raggiunga la percentuale quantificata nell'offerta a rialzo presentata dall'Aggiudicatario, l'Amministrazione comunale non corrisponderà all'Aggiudicatario questa parte di corrispettivo. Omissis... Tale richiesta di offerta a rialzo è dovuta alla capacità di incasso nell'ultimo triennio (2021/2022/2023) che è sempre stata superiore al 50%. 1.Domanda A riferimento di quanto sopra riportato si evidenzia che le stesse attività di recupero crediti nonché di sollecito sono previste rispettivamente dopo 150 e 240 gg a seguito della notifica del verbale. Nello specifico per l'attività in loco, l'Aggiudicatario come da capitolato art. 8, secondo alinea:'' comunicherà all'Amministrazione comunale, per ottenerne il nulla-osta, i nominativi dei corrispondenti o degli studi legali convenzionati di cui si avvarrà''. Nell'allegato '' Progetto definitivo e allegati'', pag. 5 , viene riportata la percentuale storica del 15% del Recupero crediti. Ordunque, se l'attività di sollecito e di Recupero in loco parte dopo i giorni suindicati ed è essa che permetterà di aumentare le possibilità di ottenere i pagamenti di posizioni insolute totali e/o parziali per un ulteriore 15% a raggiungimento del 50% (a rialzo) e se, come di consueto gli affidamenti arrivano con cadenza minimo mensile, risulta evidente che il 15% e/o un percentuale superiore di performance non potrà essere raggiunta entro i termini previsti per la remunerazione del 60% +40% del corrispettivo che sarebbe entro i due semestri dell'anno solare, rimanendo così a carico dell'appaltatore tutte le spese di procedura, materiali, oneri

dei professionisti, legali e/o agenzie di Recupero Crediti. Infine, si evidenzia che il progetto definitivo e gli allegati riportano nella tabella ''valore complessivo dell'appalto'' come percentuale attuale dell'incasso il 60%. Si evidenzia che l'impianto di gara antecedente non prevedeva la remunerazione dei corrispettivi secondo la Lex Specialis attuale come sopra enucleato ma bensì prevedeva, a parità se non superiore di lavorazioni, un corrispettivo ad atto spedito e verifiche di incassato su affidato a prescindere dai semestri In aggiunta, nel provvedimento dirigenziale del Comune di Firenze, recante il n. DD/2023/10302 del 07/12/2023, lo steso comune dichiarava che: '' omissis.... Tale premio aggiuntivo (favore di Safety 21 ndr) pertanto, per la sua natura eventuale ed aleatoria, non viene corrisposto immediatamente nella sua totalità, ma quantificato e determinato nell'esercizio successivo, in quanto la sua corresponsione è dovuta solo al superamento della percentuale 40,77% di incasso, per ciascuna annualità di affidamento''. Da quanto dichiarato si appalesa che la percentuale del 50%, quale base a rialzo del minimo garantito oppure il 60% quale base di calcolo concernente le spese di procedura e di compenso, non possono essere utilizzati come dati affidabili per la struttura economica – finanziaria del presente appalto, in quanto l'evidente incongruenza nonché aleatorietà (come dichiarato dallo stesso Comune) dei suddetti aspetti minano la remunerabilità dell'appalto e la possibilità di conseguire e di prevedere con certezza un utile. Si chiede pertanto di rettificare la modalità e le tempistiche di remunerazione dei corrispettivi e di confermare che ai fini della positiva valutazione del raggiungimento del minimo garantito, saranno presi in considerazione anche i pagamenti parziali avvenuto entro l'anno solare.

RISPOSTA AL QUESITO N. 12

Nella domanda, al primo capoverso, vi è un errore nel riportare la sequenza dei termini per il sollecito ed il recupero crediti.

La percentuale di riscossione raggiunta dall'operatore economico e posta a rialzo, comprende al suo interno anche la fase del recupero crediti. Le percentuali non si sommano come indicato nel quesito.

Come già individuato all'interno del Capitolato, con riferimento al corrispettivo (art. 13):

per ogni verbale/atto gestito per il quale si verifichi l'incasso totale dell'importo della sanzione del verbale e delle eventuali altre spese già sostenute dall'Amministrazione comunale, con le modalità di seguito indicate:

a) il 60% di detto corrispettivo sarà corrisposto in seguito alla verifica della rendicontazione mensile dei verbali/atti incassati, prodotta dall'Aggiudicatario;

b) il 40% di detto corrispettivo verrà riconosciuto all'Aggiudicatario solo a seguito del raggiungimento di una percentuale - quantificata in almeno il 50% (percentuale ammessa in sede di gara al rialzo) - degli incassi ottenuti in tutte le fasi di gestione dei verbali/atti spediti nell'anno solare della prima spedizione all'estero. La verifica del raggiungimento di detta percentuale sarà effettuata dietro rendicontazione semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre) a cura dell'Aggiudicatario e sarà ripetuta con tale cadenza facendo riferimento all'anno solare di spedizione dei verbali/atti.

Il 60% del corrispettivo viene corrisposto immediatamente, dietro rendicontazioni mensili, a prescindere dalla percentuale di incasso, una volta riscossi per intero la sola somma

sanzione e, se presenti, le ulteriori spese anticipate dall'Amministrazione. La rendicontazione per il pagamento è mensile.

Il restante 40% del corrispettivo viene corrisposto al raggiungimento della percentuale di incasso posta a base di gara e il suo raggiungimento viene verificato con cadenza semestrale. Come infatti specificato nel capitolato e non riportato nel quesito, tale verifica *sarà ripetuta con tale cadenza* (nelle annualità di vigenza dell'appalto) *facendo riferimento all'anno solare di spedizione dei verbali/atti*.

Nella domanda è fatto riferimento al "progetto definitivo" e si asserisce che la percentuale di incasso attuale è al 60%. In realtà nel progetto, è indicato che la percentuale di incasso "*ad oggi si attesta intorno al 50% e si presume raggiunga valori intorno al 60%*".

Ai fini del raggiungimento della percentuale che darà diritto al pagamento della quota del 40% del corrispettivo relativo ai verbali (per i quali si verifichi l'incasso totale dell'importo della sanzione del verbale e delle eventuali altre spese già sostenute dall'Amministrazione comunale) sono utili tutti i pagamenti (anche parziali) ottenuti in tutte le fasi di gestione dei verbali/atti, come indicato all'art. 13 del Capitolato.

QUESITO N. 13

Nel documento denominato ''Progetto definitivo ed allegati'' viene riportato a quanto segue :
''Valore complessivo dell'appalto.
Per calcolare il valore complessivo dell'appalto la Stazione Appaltante ha preso in considerazione i dati dell'ultimo Capitolato approvato (procedura di gara 2018) attualizzandoli mediante rivalutazione Istat e mediante il raffronto con i valori economici individuati da altre Amministrazioni che recentemente hanno attivato procedure di gara analoghe.
Domanda
Si evidenzia che verificando quanto previsto dal precedente capitolato ed in aggiunta a quanto anzidetto nel quesito precedente non si trova riscontro in merito, rispetto a quanto dichiarato dall'Ente circa la rivalutazione Istat e procedura di gara del settore, considerando l'appalto precedente. Di seguito si riporta quanto previsto dalla gara precedente.
Art. 16 – Formulazione del corrispettivo, dei rimborsi e fatturazione.
1. Per ogni verbale notificato viene riconosciuto alla ditta aggiudicataria un compenso massimo posto a base di gara di Euro 12,70 (dodici/70) IVA esclusa.
2. Per ogni verbale notificato, le spese postali per la notifica internazionale, anticipate dalla ditta aggiudicataria, vengono totalmente rimborsate alla stessa con fatturazione mensile secondo le modalità impartite successivamente dalla Polizia Municipale.
3. Le somme introitate dall'amministrazione comunale in questa fase del procedimento non danno adito ad alcun compenso aggiuntivo per la ditta aggiudicataria.
4. Nel caso di verbale riscosso in misura insufficiente, il cui importo non raggiunga quello della sanzione amministrativa, l'eventuale pagamento non ha valore al fine dell'estinzione dell'obbligazione. La somma riscossa è tenuta in acconto per la completa estinzione

dell'obbligazione. L'acconto è comunque considerato ai fini della determinazione della percentuale d'incasso.
5. Per i verbali non riscossi o riscossi in misura insufficiente sarà spedito per posta ordinaria un sollecito di pagamento di cui alla procedura adottata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere h) ed i) del presente capitolato.
6. Per quei verbali/atti riscossi a seguito di invio lettera di sollecito, di cui all'art. 4, comma 1,lettere h) ed i), alla ditta aggiudicataria non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo se la
percentuale annua media di riscossione non superi il 40,77%, comprese le somme già incassate
nella precedente fase di notifica, così come indicato all'art. 15
7. Al superamento di tale percentuale annua media di riscossione, all'aggiudicataria sarà riconosciuta una percentuale pari al 30% delle sanzioni riscosse in questa fase di lavorazioni (sanzioni riscosse dal sollecito di pagamento in avanti).
8. Se la percentuale di incasso supererà il 45%, la percentuale di cui al punto precedente, riconosciuta all'aggiudicataria, sarà aumentata del 2%''.
Confrontando quanto sopra riportato risulta evidente la differenza di tutte le numeriche, dei compensi e della loro modalità di corresponsione della vecchia gara rispetto all'attuale. Nell'attuale appalto la rendicontazione dei corrispettivi oltre ad essere completamente a sfavore dell'appaltatore, e fuori dalle logiche dei tempi necessari alle stesse, non prevede una serie di voci per un numero di atti assai superiore rispetto all'appalto precedente che forniva delle garanzie importanti come il riconoscimento totale delle spese postali sostenute dall'appaltatore, mentre concetti, come pagamenti parziali non remunerati per l'O.E. ma solo incassati dall'Ente, erano giustamente completamente assenti.
Infine, le gare del settore, con numero di atti e lavorazioni simili, che sono le uniche che possono esser prese in considerazione per definire l'impianto economico – finanziario nonché tecnico della gara non riportano le previsioni de qua. A titolo esemplificativo si citano i relativi CIG: 829475043D (Provincia Autonoma di Trento-APAC), 8728895008 (Comune di Milano), 76767996F0 (Comune di Roma) ove non emerge nessuna similitudine con la procedura in quaestio.

RISPOSTA AL QUESITO N. 13

Non si comprende quale sia il quesito essendo presenti nel testo soltanto considerazioni dell'operatore.

QUESITO N. 14

Nell'ultima pagina del progetto tecnico viene riportata la tabella dei costi della manodopera dedicata alla Commessa di Firenze-gara 2019. Secondo questa tabella il costo annuo attuale del personale ammonta a euro 266.044,21. Nell pagina 6, del Disciplinare di

gara viene riportata la stima della manodopera sulla base dei costi del personale dedicato attualmente alla commessa per il 40% e per un totale di euro 2.127.554,00 per 48 mesi.

Domanda
Ai fini della formulazione del conto economico, si chiede conferma che i calcoli complessivi, quindi inclusi quelli della manodopera vanno fatti non considerando i 48 mesi come sopra riportato ma bensì l'intera durata dell'appalto sulla base della quale è stata stabilita la sua durata.
Inoltre, si evidenzia che nella tabella del progetto il costo totale annuo è € 266.044,21 che, se moltiplicato per 4 anni fa €1.064.176,84 e non € 2.127.554,00. Per quanto i volumi dell'attuale gara siano leggermente superiori non si spiega il monte ore di 15.880 in quanto è contradditorio rispetto alla tabella del disciplinare, dove le 25 risorse sarebbero occupate per il 40% del loro tempo ossia per 21.600 circa. Si chiedono chiarimenti in merito al monte ore e si ribadisce dunque la richiesta di cui al punto sopra.
Inoltre, si chiede se gli anzidetti costi sono lordi ovvero comprensivi di ratei, TFR, ferie, scatti di anzianità, eventuali premi di produzione ecc, se ci sono figure assunte part time, dove è collocata l'attività dei ricorsi nella suddetta tabella, attività di notevole rilievo per i tempi ed i costi, prevista anche dalla gara precedente, e quali sono i volumi stimati annui ad oggi. Infine, si chiede si i costi di liberi professioni devono essere inclusi nel calcolo di manodopera e di conseguenza dichiarati.

RISPOSTA AL QUESITO N. 14

Si veda comunicato del 13/09/2024

QUESITO N. 15

Nel capitolato a pag. 36 sotto la tabella dei criteri di valutazione ed i relativi punteggia viene precisato che '' Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 50 sul punteggio tecnico complessivo''.
Domanda
Il punteggio massimo da attribuire all'offerta tecnica è di 70 punti di cui 62 sono tabellari e solo 8 punti riferiti al minimo garantito qualitativi. I 50 punti di sbarramento rappresentano il 71,4% del totale del punteggio. Teoricamente il concorrente che risponde positivamente ai criteri tabellari potrebbe ottenere 62 punti, più i punti del minimo garantito a seconda dell'eventuale differenza rispetto alla massima offerta presentata. Ma questo ragionamento non è apodittico in quanto non è chiaro come alcuni criteri necessitano risposte descrittive come il criterio 1 : 10 punti, il criterio 3 :10 punti, il criterio 4: 10 punti, per un totale di 30 che su 70 punti totali; considerando gli 8 punti di minimo garantito ed i 50 della soglia di sbarramento si appalesa il rischio di esclusione di un'offerta senza una valutazione lineare. Si chiede pertanto di riproporzionare la soglia di sbarramento al massimo punteggio attribuibile all'offerta tecnica.

RISPOSTA AL QUESITO N. 15

La previsione della soglia di sbarramento sul punteggio tecnico è frutto di una determinazione discrezionale della stazione appaltante, così come confermato da concorde giurisprudenza (si veda: Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084; Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2023, n. 9075; Si veda anche la recente Delibera ANAC n. 394 del 30 luglio 2024). Nel caso di specie, la previsione della soglia minima di sbarramento pari a 50 sul punteggio tecnico complessivo risponde alla necessità di raggiungere uno standard minimo di qualità delle offerte, considerato l'alto contenuto tecnico dell'appalto e pertanto non si procederà a riproporzionare la soglia di sbarramento.

QUESITO N. 16

Nel disciplinare, art. 16 offerta tecnica viene precisato quanto segue: ''La Relazione illustrativa dell'offerta tecnica contiene una breve descrizione tecnico-organizzativa basata sui criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo e non dovrà superare le 10 pagine, formato A4, carattere Arial 11. L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
Domanda
In merito a quanto sopra precisato si chiede se, a corredo della relazione tecnica, si può presentare un allegato contente l'apparato illustrativo, concernente il testo dell'elaborato ma di funzione puramente esemplificativa da non includere nel limite delle 10 pagine di testo.

RISPOSTA AL QUESITO N. 16
No. Non possono essere presentati documenti a corredo dell'offerta tecnica, ulteriori e diversi rispetto a quelli richiesti dall'art. 16 del disciplinare di gara.